



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Provincia di Ferrara

ALLEGATO 14 al Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027

SEZIONE 3 PIAO "Organizzazione e capitale umano"
3.3 Sottosezione piano triennale dei fabbisogni di personale

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2025-2027

RICHIAMI NORMATIVI e PREMESSE

L'art. 39 della L. n. 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" stabilisce che gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni sono tenuti, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

L'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ai commi 2 e 3 recita:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente»;

Il comma 4 dello stesso articolo 6 prevede poi che *«per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali».*

L'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede al comma 1 che *«con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri*

di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali" e al comma 3 che "Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

L'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, dispone l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza, il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

L'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

Con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano dei Fabbisogni è confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento unico di coordinamento che mette in correlazione la programmazione dei fabbisogni di risorse umane – espressa in termini di profili professionali e competenze – alla programmazione strategica dell'ente e alle strategie di valorizzazione del capitale umano.

Le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" approvate con D.M. 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n. 173 del 27/07/2018, prevedono tra le altre cose il superamento del concetto di dotazione organica quale strumento statico di organizzazione.

Le Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche approvate con D.M. 22 luglio 2022 pubblicato in G.U. del 14/09/2022, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, forniscono gli orientamenti alle pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione.

Il CCNL funzioni locali sottoscritto il 16/11/2022 relativo al personale del comparto degli enti locali 2019/2021 definisce il rinnovato sistema di classificazione del personale in vigore dal 01/04/2023 e contempla l'articolazione in quattro aree corrispondenti a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali (Area degli Operatori; Area degli Operatori esperti; Area degli Istruttori; Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione).

All'interno delle aree sono identificati i profili professionali descrivono il contenuto professionale della attribuzioni proprie dell'area (art. 12 comma 5 del CCNL).

Con apposito atto di Giunta si è proceduto, dopo confronto sindacale, a definire profili professionali da applicarsi dal 01/04/2023 per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie nonché per i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, coerenti con la realtà degli enti e al loro sviluppo (quindi ulteriori rispetto a quelli contenuti nel CCNL) da inserire all'interno delle corrispondenti aree di inquadramento contrattuale nel rispetto delle relative declaratorie professionali.

In tema di assunzione è bene ricordare:

- l'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 in materia di mobilità obbligatoria del personale ed in particolare il comma 4, così come modificato dall'art. 3, comma 9, lett. b), n. 1), L. 19

giugno 2019, n. 56, che testualmente prevede: *"Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2"*;

- l'art. 3, comma 3-*quater*, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, che riduce i previsti 45 giorni a *20 giorni*;
- l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", il quale, al comma 2-*bis*, stabilisce che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l'art. 3, comma 8, della Legge 56 del 19/06/2019 e ss.mm.ii, prevede la possibilità, fino al 31/12/2024, di effettuare assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 in tema di mobilità volontaria;
- l'art. 52, comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 15 del CCNL 16/11/2022 in materia di progressioni tra le aree, fatta salva la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno;
- l'art. 13, comma 6 del CCNL 16/11/2022 in tema di progressioni tra aree che prevede che in applicazione dell'art. 52, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di corrispondenza. Come precisato dallo stesso CCNL tali progressioni sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del CCNL. Nel caso di finanziamento delle progressioni tra aree con tali risorse, e non con le ordinarie facoltà assunzionali, in base a pareri ARAN consolidati non trova applicazione l'obbligo previsto dal D.Lgs. 165/2001 della riserva di almeno 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno (parere ARAN CFL208 del 20 marzo 2023).

In tema di vincoli assunzionali preme riportare di seguito le attuali disposizioni normative in materia.

L'art. 33, "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale al comma 2 testualmente stabilisce:

«2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al

valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia...ommissis...».

Il completamento dell'impianto normativo in materia di facoltà assunzionali di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30/04/2019 e ss.mm.ii. è intervenuto con l'approvazione del Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno del 17/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2020** nonché con la successiva circolare esplicativa (ULM_FP-0000974-A-08/06/2020).

Operano altresì i **vincoli di cui all'art. 1, dal comma 557 al comma 557-quater, della Legge n. 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii.**, tuttora vigenti.

L'art. 18, comma 2-*bis*, del D.L. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008 e ss.mm.ii. prevede che le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti per le altre aziende speciali ed istituzioni contemplati nello stesso comma (primo periodo), fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. A tal proposito si fa riferimento alla nota prot. n. 184 del 25/09/2014 a firma della Regione Emilia Romagna, ANCI, Lega Autonomie, con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla gestione del personale nelle ASP dopo le evoluzioni del quadro normativo.

In riferimento **all'Unione Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore:**

- ai fini della determinazione del limite di spesa non è sufficiente prendere in considerazione solo la spesa del singolo Comune, ma occorre sommare alla stessa la quota parte della spesa riferita all'Ente e sostenuta dall'Unione;
- grava sui Comuni e sull'Unione un obbligo di cooperazione affinché i limiti di spesa del personale siano rispettati da parte degli enti associati;
- l'impianto normativo introdotto dall'art. 33 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, completato con l'approvazione del Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno del 17/03/2020 nonché con la successiva circolare esplicativa, risulta applicabile solo ai comuni e **non alle Unioni**, come chiarito con deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 4/SEZAUT/2021/QMIG del 31/03/2021;
- ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), a decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;
- non opera più dal 2025 la possibilità prevista per gli Enti Locali dalla Legge n. 26/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019, che ha introdotto il comma 5-*sexies* all'articolo 3 del D.L. 90/2014, per il triennio 2019-2021, prorogato al triennio 2022-2024 con L. 28/03/2022, n. 25, di Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*;

- ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, comma 5, è previsto che fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale;
- ai sensi del medesimo art. 32 del D.Lgs. 267/2000, comma 5, così come modificato dall'art. 22, comma 5-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), sussiste la possibilità per i Comuni di cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione di Comuni a cui fanno parte.

In vista del rafforzamento di una politica volta alla gestione associata dei servizi tra enti, con deliberazione Giunta Unione n. 58 del 30/09/2021 ed analoghe deliberazione dei Comuni è stato approvato apposito accordo, poi sottoscritto con S.P. 77, prot. Unione n. 28877 del 04/10/2021, al fine di definire le modalità per consentire ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore la cessione, anche parziale, delle proprie capacità assunzionali per personale a tempo indeterminato all'Unione di Comuni a cui fanno parte, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 introdotto con l'art. 22, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nonché per concordare la possibilità di cedere tra enti parte del limite del trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017.

L'Unione ed i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore aderenti ad essa nel corso del 2018 hanno inoltre definito un accordo sottoscritto S.P. n. 59 del 06/08/2018 per avvalersi dell'istituto della compensazione della quota d'obbligo ai sensi della L. 68/1999 tra Unione e Comuni partecipanti all'Unione stessa come contemplato dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 46/CU) (GU n. 128 del 05/06/2017 – Suppl. Ordinario n. 26).

Per poter effettuare assunzioni presso il Comune, a qualunque titolo, è necessario aver soddisfatto le seguenti **condizioni**:

- **l'ente non deve versare in situazioni di deficitarietà strutturale e dissesto di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;**
- **l'ente deve avere attivato ed alimentato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);**
- **l'ente deve aver approvato il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato dell'anno di riferimento ed inviato, entro i successivi 30 giorni, i dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) (art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016, come modificato dall'art. 1, comma 904, della L. 145/2018).**

Per l'effettuazione di **assunzioni c.d. flessibili** deve essere rispettato il vincolo del limite di cui al comma 28, art. 9, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., così come modificati dall'art. 16, comma 1-*quater*, della Legge n. 16 del 07/08/2016 di conversione del D.L. n. 113 del 24/06/2016.

Anche con riferimento a tale vincolo opera una cooperazione tra gli enti facenti capo all'Unione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 opera il divieto di assunzione anche nel caso di mancata approvazione del **piano triennale delle azioni positive** ("*si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*") ora confluito nel PIAO;

L'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. prevede inoltre "*in caso di mancata adozione del **Piano della Performance**.....omissis.....l'Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale.....*" anch'esso confluito nel PIAO;

Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in caso di mancata adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e fino alla sua approvazione trovano applicazione le sanzioni di cui al sopra citato articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (divieto di assunzioni di personale).

Con deliberazione C.C. del Comune di Portomaggiore C.C. n. 31 del 09/09/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027.

Con delibera C.C. n. 49 del 20.12.2024 (dichiarata immediatamente eseguibile) è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027.

Il Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 20.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Con deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore G.C. n. 152 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione Risorse Finanziarie.

Il presente documento integra il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027.

Nell'ambito del **Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026** di cui alla **deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore G.C. n. 15 del 13/02/2024**, dichiarata immediatamente eseguibile, si disponeva l'approvazione del **Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024-2026 del Comune di Portomaggiore (allegato 8)** previa ricognizione annuale delle eccedenze di personale.

In relazione all'adozione del predetto piano dei fabbisogni il Revisore dei Conti aveva espresso apposito parere favorevole con verbale **n. 2 del 08/02/2024** assunto al Protocollo Generale del Comune di Portomaggiore al **n. 2826 del 08/02/2024** (con asseverazione degli equilibri di bilancio come contemplato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019);

In merito alle assunzioni previste per il 2024 si precisa che tutte le assunzioni ivi contemplate sono state realizzate (n.1 Dirigente a tempo indeterminato presso il Settore Tecnico, n. 1 Progressione tra aree c.d. "in deroga" ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL funzioni locali del 16/11/2022, in applicazione dell'art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo del D.Lgs. n. 165/2001 con risorse di cui al comma 8 del medesimo articolo presso il Settore Tecnico, n. 1 Istruttore amministrativo contabile allo Staff Segretario Generale).

Le assunzioni a tempo indeterminato previste per il 2025 e il 2026, nel piano 2024/2026, risultavano essere le seguenti:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025					
AREA	Profilo professionale e Settore di assegnazione	n. unità	Decorrenza	Tipologia di reclutamento	Costo gravante su bilancio (compresa irap)
AREA Istruttori (ex Cat. C)	Istruttore amministrativo contabile Al Settore Tecnico	n.1	Dal 01/12/2025	Accesso dall'esterno attraverso utilizzo di graduatoria frutto della selezione espletata dall'Unione. Nel caso di esaurimento della graduatoria attraverso nuova selezione. L'assunzione è comunque subordinata al previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria di cui all' art. 34-bis del d.lgs. 165/01, e alla mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/01 (state la prevista conclusione della deroga al 31/12/2024).	€ 31.397,69

Area dei funzionari e delle EQ (ex cat. D)	Specialista in attività amministrativo contabili Settore da definire	n. 1	Nuovo posto – progressione tra aree – CON SOPPRESSIONE POSTO DI N. 1 AREA Istruttori (ex Cat. C)	Progressione tra aree c.d. “in deroga” ai sensi dell’art. 13, comma 6, del CCNL funzioni locali del 16/11/2022, in applicazione dell’art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo del D.Lgs. n. 165/2001 con risorse di cui al comma 8 del medesimo articolo	€ 3.419,60 (€ 2.541,82 senza oneri)
--	--	------	--	---	--

ANNO 2026

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026

Nessuna assunzione prevista.

Nell’ambito del Piano dei fabbisogni 2024/2026 è stata **ridefinita la consistenza della dotazione organica**, come segue:

AREA di inquadramento	Costo teorico per AREA (compresi oneri riflessi ed irap)	DOTAZIONE ORGANICA di cui alla delibera n. 44/2023		Posti coperti al 01/01/2024	Posti vacanti al 01/01/2024	posti che si liberano nel 2024	verticali 2024 (comprese e quelle disposte nel 2023)	Posti da coprire con il PTFP anno 2024 (comprese quelli previsti nel 2023)	verticali 2025/2026	Posti da coprire con il PTFP anni 2025/2026	DOTAZIONE 2024/2026 - CONSISTENZA	
		n. posti	Costo teorico								posti coperti- posti che si liberano+posti da coprire con il PTFP+verticali	
											n. posti	Costo teorico
AOE	28.021,58	6	168.129,48	5	1	1					4	112.086,32
AI	31.397,69	8	251.181,52	9	-1		-1	1	-1	1	9	282.579,21
AFAQ	34.071,91	16	545.150,56	14	2		1		1		16	545.150,56
DIR	61.183,51	3	183.550,53	3*	0	1**		1			3	183.550,53
		33	1.148.012,09	31	2	2	0	2	0	1	32	1.123.366,62
SEGR	61.183,51	1	61.183,51	1	0						1	61.183,51
		34	1.209.195,60	32	2	2	0	2	0	1	33	1.184.550,13

* due posti coperti con convenzione con altri enti

** interruzione convenzione col Comune di Argenta per il Dirigente del Settore Tecnico

di seguito rappresentata anche in termini qualitativi a regime:

AREA - PROFILO PROFESSIONALE	SETTORE DA DEFINIRE	SETTORE FINANZIE	SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	SETTORE TECNICO	STAFF SEGRETARIO GENERALE	Totale complessivo
Area degli operatori esperti (AOE)			1	3		4
Collaboratore amministrativo			1			1
Collaboratore tecnico - con conduzione macchine operatrici complesse				3		3
Area degli istruttori (AI)		1	6	3	1	11
Istruttore amministrativo contabile		1	6	1	1	9
Istruttore tecnico con abilitazione				1		1
Istruttore tecnico				1		1
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (AFAQ)		2	6	5	1	14
Specialista in attività amministrativo contabili		2	5	1	1	9
Specialista in attività tecniche con abilitazione				4		4
Specialista in attività culturali				1		1

DIRIGENTE		1	1	1		3
DIRIGENTE		1	1*	1		3
SEGRETARIO GENERALE					1	1
SEGRETARIO GENERALE					1	1
Totale complessivo		4	15	13	3	33
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (AFEQ) - PROGRESSIONI TRA AREE CON CONTESTUALE SOPPRESSIONE POSTO AI		1		1		2
Specialista in attività amministrativo contabili		1				1
Specialista in attività tecniche				1		1
Totale complessivo in seguito soppressione posti dopo la realizzazione delle progressioni tra aree						33

* posto coperto con convenzione con Unione

La consistenza della dotazione di personale del Comune di Portomaggiore, così come il piano dei fabbisogni 2024-2026, consentiva di rispettare il limite di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, da comma 557 a comma 557-*quater*, della Legge n. 296 del 27/12/2006 nonché l'impianto normativo discendente dall'art. 33 del D.L. n. 34 del 30/04/2019.

Nel 2024 il Comune di Portomaggiore ha inoltre garantito la cessione **di possibilità assunzionali a favore dell'Unione Valli e Delizie ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 32 del D.lgs. 267/2000 introdotto con l'art. 22, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96**, nel rispetto dell'accordo sottoscritto con S.P. 77 prot. Unione n. 28877 del 01/10/2021, per **€ 464,63 considerate le nuove necessità evidenziate dall'Unione, come meglio specificato nella seguente tabella:**

Ente	%	importo teorico da cedere nel 2024 in base alla popolazione	debito (-)/credito (+) del 2023 da recuperare	Importo teorico da cedere al netto del recupero 2023	Importo ceduto in base alle effettive possibilità dell'ente	debito (-)/credito (+) generato
Comune di Argenta	54,66%	- 705,26	6.355,37	5.650,11	- 825,64	6.475,75
Comune di Ostellato	14,58%	- 188,12	- 9.800,38	- 9.988,50		- 9.988,50
Comune di Portomaggiore	30,76%	- 396,89	3.445,01	3.048,12	- 464,63	3.512,75
TOTALE	100,00%	- 1.290,27	-	- 1.290,27	- 1.290,27	-

RICOGNIZIONE DELLE RISORSE UMANE E NUOVE NECESSITÀ

L'attuale struttura organizzativa del Comune di Portomaggiore è formata dalle seguenti unità di massima dimensione:

- **Settore Finanze**
- **Settore Servizi alle Persone**
- **Settore Tecnico**
- **Staff del Segretario Generale**

Alla data dell'01/01/2025, i Settori del Comune per il proprio funzionamento si avvalgono del seguente personale dipendente (*sono evidenziati solo i part-time d'origine*):

Area di inquadramento	SETTORE FINANZE	SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	SETTORE TECNICO	STAFF SEGRETARIO GENERALE	Totale complessivo
Area degli operatori esperti (AOE)		***1	3		4
Area degli istruttori (AI)	1	6	1	1	9
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (AFEQ)	2	6	**6	1	15
DIRIGENTE	1	*	1		2
SEGRETARIO GENERALE				***1	1
Totale complessivo	4	13	11	3	31

* Posto coperto con comando temporaneo parziale al 40% di un dirigente a tempo indeterminato in entrata dall'Unione;

** oltre al 10% di una AFEQ comandata dall'Unione;

*** oltre al 16,67% di una AOE comandata dal Comune di Ostellato fino al 31/12/2024

**** convenzione attiva per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di Ostellato (Ostellato al 35%)

Il Comune di Portomaggiore garantisce l'impiego parziale di alcune unità di personale all'Unione Valli e Delizie fra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore al fine di supportare l'attività di quest'ultima soprattutto per servizi strumentali, come formalizzato attraverso specifico accordo tra gli enti, soggetto a periodici aggiustamenti, per ultimo sottoscritto con sottoscritto con SP 100 del 11.03.2024 Prot. Unione n.8543 del 11.03.2024 come di seguito riassunto in base al settore di provenienza, per unità tempo lavoro:

Area di inquadramento	SETTORE FINANZE		SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE		SETTORE TECNICO		STAFF SEGRETARIO GENERALE		totale n. unità coinvolte	totale n. unità tempo lavoro
	n. unità coinvolte	n. unità tempo lavoro	n. unità coinvolte	n. unità tempo lavoro	n. unità coinvolte	n. unità tempo lavoro	n. unità coinvolte	n. unità tempo lavoro		
Area degli operatori esperti (AOE)										
Area degli istruttori (AI)			2	0,44			1	0,5	3	0,94
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (AFEQ)			1	0,1	1	0,2	1	0,35	3	0,65
DIRIGENTE	1	0,15			1	0,15			2	0,3
SEGRETARIO GENERALE							1	0,25	1	0,25
Totale complessivo	1	0,15	3	0,54	2	0,35	3	1,1	9	2,14

Il Comune di Portomaggiore ha stipulato apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000:

- con il Comune di Ostellato per la gestione associata dei servizi demografici con delega al Comune di Portomaggiore (convenzione originariamente stipulata Reg. n. 1436 del 20/02/2020 – prot. Portomaggiore n. 2619 del 20/02/2020, prorogata fino al 31/12/2022 con Scrittura Privata n. 1471 del 05/08/2021 – prot. Portomaggiore n. 11266 del 05/08/2021 ed ulteriormente prorogata fino al 31/12/2024 con Scrittura Privata n. 1501 del 14/12/2022, e rinnovata S.P. n. 1561 del 24/12/2024 - prot. Comune di Portomaggiore 24896/2024 per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2027)
- con il Comune di Argenta per la gestione associata dell'Ufficio di Dirigente del Settore Tecnico fra il Comune di Portomaggiore e il Comune di Argenta dal 01/03/2024 (S.P. 1539/2024, rinnovata fino al 31/12/2026 con S.P. 1560 in data 23/12/2024), che prevede che il costo del dirigente del Comune di Portomaggiore venga ripartito tra i due enti nella seguente proporzione:

- Comune di Portomaggiore 55% (di cui 15% in Unione per il SIA),
- Comune di Argenta 45%.

Opera altresì dall'01/07/2022 la convenzione S.P. 1490 del 14/06/2022 tra il COMUNE DI PORTOMAGGIORE ed il COMUNE DI OSTELLATO (FE) – classe I^B – per la conduzione in forma associata del servizio di segreteria comunale sino al 31/12/2026, la quale prevede che le spese vengano ripartite tra i due enti nel modo seguente:

- Comune di Portomaggiore 65 %
- Comune di Ostellato 35 %

Il Comune di Portomaggiore continua a rispettare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, in virtù dell'accordo "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" tra l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore aderenti all'Unione (S.P. n. 59 del 06/08/2018) in base al quale, con l'applicazione dell'istituto della compensazione, complessivamente nei 4 enti risulta coperta la quota d'obbligo alla data del 31/12/2024, come di seguito riportato:

Ente:	contingente	quota d'obbligo	n. posti coperti	Eccedenze (+)/ scoperture posti (-)	Obbligo ex art. 18, comma 2 (orfani...)	Posti coperti ex art. 18, comma 2 (orfani...)	Eccedenze (+)/ Scoperture (-) ex art. 18, comma 2 (orfani...)
Unione	38	2	4	+2	0	1	+1
Argenta	51	4	3	- 1	1	0	- 1
Ostellato	18	1	3	+2	0	0	0
Portomaggiore	28	1	0	-1	0	0	0
totale	135	8	10	+2	1	1	0

In vista dell'adozione del presente atto è stata effettuata per l'anno 2025 la ricognizione annuale di eccedenze di personale attraverso le certificazioni prodotte dai singoli dirigenti dell'Ente (attestazioni protocollate e conservate agli atti n. 190 del 03/01/2025 per il Settore Servizi alle persone, n. 568 del 08/01/2025 per il Settore Finanze, n. 42668 del 24/12/2024 per il Settore Tecnico e n. 871 del 10/01/2025 per lo Staff del Segretario Generale) e tale ricognizione ha dato esito negativo.

Nell'ambito delle predette comunicazioni i Dirigenti hanno evidenziato alcune necessità in vista della pianificazione dei fabbisogni di personale 2025/2026 che non possono trovare pieno accoglimento nell'ambito di una politica di personale volta alla massima razionalizzazione e contenimento della spesa.

Dopo attenta riflessione che ha visto il coinvolgimento della Giunta Comunale, del Segretario e dei Dirigenti dell'ente, con il supporto del Dirigente del Settore Risorse Umane dell'Unione, l'Amministrazione ritiene di darsi alcune priorità di intervento rispetto alle strategie da porre in essere per il rafforzamento della struttura organizzativa non solo in termini di sostituzione del personale cessato ma anche di riqualificazione delle professionalità, per essere pronti ad affrontare nuove sfide:

- Prevedere la sostituzione a decorrere dal 01/07/2025 di un'unità con profilo di uno Specialista in attività amministrativo-contabili – area Funzionari ed EQ, presso il Settore Finanze, attraverso accesso dall'esterno a seguito di selezione pubblica per esami, previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-*bis* del d.lgs. 165/01, e

di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/01 (tranne che non subentri la proroga della deroga di cui all'art.3, comma 8, della L. 56/2019);

- Confermare la previsione contemplata nell'ambito del piano 2024/2025 della realizzazione di n. 1 progressione tra aree c.d. "in deroga" ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL funzioni locali del 16/11/2022 che prevede, in applicazione dell'art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo del D.Lgs. n. 165/2001, la possibilità di utilizzare procedure valutative per dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella tabella C del CCNL 16/11/2022 utilizzando le risorse di cui al comma 8 del medesimo articolo (massimo 0,55% del monte salari del 2018 pari a € 5.256,52 oltre oneri per un totale di € 7.105,76) con decorrenza da dicembre 2025 in ambito professionale amministrativo contabile;
- Prevedere l'assunzione dal 01/03/2025 di n.1 Istruttore amministrativo-contabile – Area Istruttori presso il Settore Servizi alle Persone attraverso accesso dall'esterno a seguito di selezione pubblica per esami, previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-*bis* del d.lgs. 165/01, e di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/01 (tranne che non subentri la proroga della deroga di cui all'art.3, comma 8, della L. 56/2019) per fronteggiare diverse necessità del Settore compresa l'aspettativa senza assegni per almeno 4 anni di un'unità di pari inquadramento per l'assunzione di incarico ex art. 90 del Tuel;
- Prevedere fin da ora la possibilità della sostituzione di una unità dell'Area Istruttori con profilo di "Istruttore Tecnico con abilitazione" per il quale è in corso un nulla osta alla mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, attraverso utilizzo di graduatoria vigente presso l'Unione o, in caso di esaurimento attraverso nuova selezione pubblica, previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-*bis* del d.lgs. 165/01, e di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/01 (tranne che non subentri la proroga della deroga di cui all'art.3, comma 8, della L. 56/2019);
- Adeguare conseguentemente la dotazione organica;
- Confermare per il 2025 l'utilizzo parziale di personale dall'Unione e dal Comune di Ostellato in continuità con il 2024.

Con il presente documento si intende quindi procedere all'approvazione del piano dei fabbisogni di personale 2025-2027 al fine di far fronte alle nuove necessità. Tale piano confluisce nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), costituendone un allegato.

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027

Con il presente documento si prende atto che sulla base delle risultanze della ricognizione per l'anno 2025 di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 condotta dai dirigenti dei Settori e dal Segretario Generale, l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale e che, conseguentemente, non trovano applicazione per questo Ente i vincoli posti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Il Comune di Portomaggiore in ordine alle assunzioni da effettuare nel periodo 2025-2027, prevede quanto di seguito riportato:

ANNO 2025

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2025

AREA	Profilo professionale e Settore di assegnazione	n. unità	Decorrenza	Tipologia di reclutamento	Costo gravante su bilancio (compresa irap)
Area dei funzionari e delle EQ (ex cat. D)	Specialista in attività amministrativo contabili al Settore Finanze	n. 1	Dal 01/07/2025	Accesso dall'esterno attraverso selezione espletata dall'Unione. L'assunzione è comunque subordinata al previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria di cui all' art. 34-bis del d.lgs. 165/01, e alla mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/01 (salvo non subentri la proroga della deroga di cui all'art.3, comma 8, della L. 56/2019)	€ 34.071,91
AREA Istruttori (ex Cat. C)	Istruttore amministrativo contabile al Settore Servizi alle Persone	n.1	Dal 01/03/2025	Accesso dall'esterno attraverso selezione espletata dall'Unione. L'assunzione è comunque subordinata al previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria di cui all' art. 34-bis del d.lgs. 165/01 e alla mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/01 (salvo non subentri la proroga della deroga di cui all'art.3, comma 8, della L. 56/2019)	€ 31.397,69
AREA Istruttori (ex Cat. C) Condizionata al concretizzarsi di cessazione per mobilità di pari figura	Istruttore tecnico al Settore Tecnico	n.1	Dalla data dell'eventuale trasferimento per mobilità di pari figura	Accesso dall'esterno attraverso utilizzo graduatoria o, in caso di esaurimento, nuova selezione espletata dall'Unione. L'assunzione è comunque subordinata al previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria di cui all' art. 34-bis del d.lgs. 165/01 e alla mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/01 (salvo non subentri la proroga della deroga di cui all'art.3, comma 8, della L. 56/2019)	€ 31.397,69
Area dei funzionari e delle EQ (ex cat. D)	Specialista in attività amministrativo contabili Settore da definire	n. 1	Nuovo posto - progressione tra aree - CON SOPPRESSIONE POSTO DI N. 1 AREA Istruttori (ex Cat. C)	Progressione tra aree c.d. "in deroga" ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL funzioni locali del 16/11/2022, in applicazione dell'art. 52, comma 1 bis, penultimo periodo del D.Lgs. n. 165/2001 con risorse di cui al comma 8 del medesimo articolo	€ 3.419,60 (€ 2.541,82 senza oneri)

ALTRE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE RISORSE UMANE ANNO 2025

COMANDO TEMPORANEO PARZIALE DA ALTRO ENTE (impiego condiviso) – SALVO MODIFICHE

AREA	PROFILO	ENTE DI PROVENIENZA	% impiego	finalità	Costo in via previsionale
Dirigente	Dirigente a tempo indeterminato	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE <i>Come da ultimo accordo di cui alla SP 100 del 11.03.2024 Prot. Unione n.8543 del 11.03.2024 aggiornato come da documento allegato</i>	40%	Settore Servizi alle Persone per la direzione dello stesso settore	€ 40.557,00
Area dei funzionari e delle EQ	Specialista attività tecniche con abilitazione	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE <i>Come da ultimo accordo di cui alla SP 100 del 11.03.2024 Prot. Unione n.8543 del 11.03.2024 aggiornato come da documento allegato</i>	10%	Settore Tecnico (prosecuzione per la gestione di attività residuali rimaste in capo al Comune in seguito al conferimento delle funzioni in Unione)	€ 3.941,00
Area Operatori esperti (ex Cat. B3)	Collaboratore amm.vo	COMUNE DI OSTELLATO	8,33%	Settore Servizi alle Persone al fine dell'effettuazione di notifiche	€ 3.000,00
Totale					€ 47.518,00

ANNO 2026

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026

Nessuna assunzione prevista.
L'Ente si riserva di fare valutazioni successive.

ALTRE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE RISORSE UMANE ANNO 2026

COMANDO TEMPORANEO PARZIALE DA ALTRO ENTE (impiego condiviso) – SALVO MODIFICHE

AREA	PROFILO	ENTE DI PROVENIENZA	% impiego	finalità	Costo in via previsionale
Dirigente	Dirigente a tempo indeterminato	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE <i>Come da ultimo accordo di cui alla SP 100 del 11.03.2024 Prot. Unione n.8543 del 11.03.2024 aggiornato come da documento allegato</i>	40%	Settore Servizi alle Persone per la direzione dello stesso settore	€ 40.557,00
Area dei funzionari e delle EQ	Specialista attività tecniche con abilitazione	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE <i>Come da ultimo accordo di cui alla SP 100 del 11.03.2024 Prot. Unione n.8543 del 11.03.2024 aggiornato come da documento allegato</i>	10%	Settore Tecnico (prosecuzione per la gestione di attività residuali rimaste in capo al Comune in seguito al conferimento delle funzioni in Unione)	€ 3.941,00
Totale					€ 44.518,00

ANNO 2027

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2027

Nessuna assunzione prevista. L'Ente si riserva di fare valutazioni successive.

ALTRE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE RISORSE UMANE ANNO 2027

COMANDO TEMPORANEO PARZIALE DA ALTRO ENTE (impiego condiviso) – SALVO MODIFICHE

AREA	PROFILO	ENTE DI PROVENIENZA	% impiego	finalità	Costo in via previsionale
Dirigente	Dirigente a tempo indeterminato	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE <i>Come da ultimo accordo di cui alla SP 100 del 11.03.2024 Prot. Unione n.8543 del 11.03.2024 aggiornato come da documento allegato</i>	40%	Settore Servizi alle Persone per la direzione dello stesso settore	€ 40.557,00
Area dei funzionari e delle EQ	Specialista attività tecniche con abilitazione	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE <i>Come da ultimo accordo di cui alla SP 100 del 11.03.2024 Prot. Unione n.8543 del 11.03.2024 aggiornato come da documento allegato</i>	10%	Settore Tecnico (prosecuzione per la gestione di attività residuali rimaste in capo al Comune in seguito al conferimento delle funzioni in Unione)	€ 3.941,00
Totale					€ 44.518,00

Si approva contestualmente al presente documento l'aggiornamento dell'accordo per l'utilizzo condiviso del personale tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore nonché l'Unione dei Comuni Valli e Delizie di cui alla SP 100 del 11.03.2024 Prot. Unione n.8543 del 11.03.2024 (tenuto conto delle modifiche apportate nel corso del 2024). In base all'accordo il Comune di Portomaggiore continua a garantire l'utilizzo parziale di alcune unità di personale all'Unione Valli e Delizie come di seguito riassunto in base al settore di provenienza:

AREA	SETTORE FINANZE		SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE		SETTORE TECNICO		STAFF SEGRETARIO GENERALE		totale	
	n. unità coinvolte	unità tempo lavoro	n. unità coinvolte	unità tempo lavoro	n. unità coinvolte	unità tempo lavoro	n. unità coinvolte	unità tempo lavoro	n. unità coinvolte	unità tempo lavoro
Area degli operatori esperti (AOE)							1	0,5	1	0,5
Area degli istruttori (AI)			2	0,44					2	0,44

Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (AFEQ)			1	0,1	1	0,2	1	0,35	3	0,65
DIRIGENTE	1	0,15			1	0,15			2	0,30
SEGRETARIO GENERALE							1	0,25	1	0,25
Totale complessivo	1	0,15	3	0,54	1	0,35	3	1,10	9	2,14

Il Comune di Portomaggiore garantirà altresì il comando parziale 33% di un'unità del Settore Servizi alle persone Area degli istruttori (AI) al Comune di Argenta, come richiesto, nell'ottica della collaborazione tra enti fino all'assunzione della dipendente ai sensi dell'art. 90 del Tuel (indicativamente marzo 2025).

Si dispone inoltre di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane di formalizzare attraverso propria determinazione eventuali modifiche dei comandi di personale in entrata ed uscita in accordo con i responsabili di servizio e compatibilmente con le previsioni di bilancio nel caso queste comportino spese a carico del Comune di Portomaggiore.

NUOVA CONSISTENZA DEL PERSONALE

In base ai rivisti fabbisogni di personale di cui sopra viene quindi ridefinita la consistenza della dotazione organica, secondo le linee di indirizzo di cui al DM 8 maggio 2018 nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in termini qualitativi (consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla *mission* dell'amministrazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica) e quantitativi (alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione).

La consistenza della **dotazione organica** approvata in base ai fabbisogni di personale 2025-2027, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui al DM 8 maggio 2018 e dei vincoli in materia di personale ed, in particolare, dell'art. 1, da comma 557 a comma 557-*quater* della L. 296/2006 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 33 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, viene ridefinita come segue:

AREA di inquadramento	Costo teorico per AREA (compresi oneri riflessi ed irap)	DOTAZIONE ORGANICA di cui alla delibera n. 15/2024		Posti coperti al 01/01/2025	Posti vacanti al 01/01/2025	posti che si liberano nel 2025	verticali 2025	Posti da coprire con il PTFP 2025-2027	NUOVA DOTAZIONE 2025-2027 - CONSISTENZA	
		n. posti	Costo teorico						posti coperti- posti che si liberano+posti da coprire con il PTFP+verticali	
									n. posti	Costo teorico
AOE	28.021,58	4	112.086,32	4	0				4	112.086,32
AI	31.397,69	9	282.579,21	9	1		-1	1	9	282.579,21
AFEQ	34.071,91	16	545.150,56	15	0	1	1	1	16	545.150,56
DIR	63.556,09*	3	190.668,27	3**	0				3	190.668,27
		32	1.130.484,36	31	1	1	0	2	32	1.130.484,36
SEGR	63.556,09*	1	63.556,09	1	0				1	63.556,09
		33	1.194.040,45	32	1	1	0	2	33	1.194.040,45

* aggiornato con CCNL 16/07/2024

** di cui 1 coperto con comando parziale da Unione

La dotazione viene rappresentata in termini qualitativi a regime come segue:

Area e profilo di inquadramento	SETTORE FINANZE	SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	SETTORE TECNICO	STAFF SEGRETARIO GENERALE	Totale complessivo
Area degli operatori esperti (AOE)		1	3		4
Collaboratore amministrativo		1			1

Collaboratore tecnico - con conduzione macchine operatrici complesse			3		3
Area degli istruttori (AI)	1	7	1	1	10
Istruttore amministrativo contabile	1	7		1	9
Istruttore tecnico			1		1
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (AFEQ)	2	6	6	1	15
Specialista in attività amministrativo contabili	2	5	1	1	9
Specialista in attività culturali		1			1
Specialista in attività tecniche con abilitazione			5		5
DIRIGENTE	1	1*	1		3
SEGRETARIO GENERALE				1	1
Totale complessivo	4	15	11	3	33
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (AFEQ) - PROGRESSIONI TRA AREE CON CONTESTUALE SOPPRESSIONE POSTO AI	1				
Specialista in attività amministrativo contabili	1				
Totale complessivo in seguito soppressione posti dopo la realizzazione della progressione tra aree					33

** di cui 1 coperto con comando parziale da Unione

VERIFICA LIMITI E VINCOLI NORMATIVI

Con nota prot. Unione 2790 del 24/01/2025 a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane dell'Unione, trasmessa al Revisore dei Conti, tra le altre cose, è stata data evidenza dell'aggiornamento del rispetto della normativa in materia di facoltà assunzioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii., e del Decreto attuativo del 17/03/2020, in relazione al presente piano dei fabbisogni di personale 2025/2027, così come di seguito illustrato in modo sintetico:

- il Comune di Portomaggiore si colloca tra i Comuni con una bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato;
- il Comune di Portomaggiore presenta infatti un rapporto inferiore al 27,00% (soglia per i Comuni tra i 10.000 e i 59.999 abitanti) rispetto ai dati del Rendiconto 2023, aggiornato con i dati ASP EMS e CLARA spa da consuntivo 2023, è pari a **19,75%**;
- il Comune potrà quindi incrementare la spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia;
- per il Comune di Portomaggiore tale potenzialità espansiva per poter fare nuove assunzioni a tempo indeterminato si concretizza nella possibilità di sostenere, per **l'anno 2025**, una spesa per personale secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del DM 17/03/2020 (esclusi strutture e organismi partecipati o facenti capo all'ente), sulla base dei dati del Rendiconto 2023, aggiornati con i dati ASP EMS e dati Clara spa, come di seguito indicato:

comma 1 - VALORE SOGLIA - Spesa massima	Spesa teorica applicando 27,00% tabella 1 all'entrata	3.251.393,78
	- Quote parte spese personale per Asp e Unione anno 2023	- 1.047.108,56

Spesa massima (valore soglia art 4 comma 1) depurata spesa dalle spese Unione ed ASP - con riferimento alla spesa del rendiconto 2023	2.204.285,22
Quote capacità assunzionali cedute all'Unione nel 2021	22.546,65
Quote capacità assunzionali cedute all'Unione nel 2022	18.531,03
Quote capacità assunzionali cedute all'Unione nel 2023	11.645,04
Quote capacità assunzionali cedute all'Unione nel 2024	464,63
Quote capacità assunzionali cedute all'Unione nel 2025	27.824,37
Limite massimo spesa anno 2025 (valore più basso tra valore soglia - art 4 comma 1 e spesa 2018 incrementata ai sensi dell'art. 5) decurtato delle quote cedute	2.123.273,50
<i>SPESA LIBERA (SPESA 2018)</i>	<i>1.570.339,40</i>
<i>SPESA SOLO PER TEMPO INDETERMINATO (da destinare potenzialmente ad incremento facoltà assunzionali o per cessione all'Unione in base alle future necessità)</i>	<i>552.934,10</i>
TOTALE LIMITE MAX	2.123.273,50

- l'attuazione del piano dei fabbisogni 2025/2027 non richiede l'impiego delle possibilità espansive discendenti dal D.M. 17/03/2021, essendo prevista una spesa di personale per gli anni 2025, 2026 e 2027 (anche a regime) inferiore alla spesa storica del 2018 (€ 1.570.339,40), come di seguito evidenziato:

ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
1.480.893,48	1.480.383,48	1.480.383,48

- il rapporto annuale tra spese di personale ed entrate correnti in termini previsionali per il triennio 2025/2027 risulta essere ampiamente al di sotto della soglia del 27,00% come di seguito riportato ed evidenziato negli allegati prospetti:

anno 2025	anno 2026	anno 2027
21,55%	21,88%	21,85%

- permane il rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii, pur constatando che l'eventuale maggiore spesa di personale derivante dal nuovo decreto del 17/03/2020 non rileva per tale finalità, come evidenziato nei prospetti allegati aggiornati al Bilancio 2025/2027 del Comune e dell'Unione Valli e Delizie tenuto conto dell'ultima comunicazione pervenuta dall'Asp Eppi Manica Salvatori prot. Unione n. 37585 in data 13/11/2024, e di seguito riassunto:

tipologia di spesa	Media 2011/2013	Rendiconto 2023	BILANCIO PREVISIONE 2024/2026 Annualità 2024 Assestato	BILANCIO PREVISIONE 2025/2027 Annualità 2025	BILANCIO PREVISIONE 2025/2027 Annualità 2026	BILANCIO PREVISIONE 2025/2027 Annualità 2027
Spese macroaggregato 101	2.893.448,59	1.376.949,92	1.594.790,52	1.539.840,69	1.539.330,69	1.539.330,69
Spese macroaggregato 103	32.292,33			-	-	-
Irap macroaggregato 102	166.405,30	90.046,00	107.101,99	101.727,69	101.717,69	101.717,69
Altre spese: convenzioni con altri Enti macroaggregato 109	65.919,16	91.457,84	68.367,44	47.518,00	44.518,00	44.518,00
Altre spese: (prev integr +elezioni comunali - Rinnovo Contrattuali) macroaggregato 110	-	-	40.010,00	80.550,00	91.640,00	91.640,00
Altre spese: quota parte spese UNIONE al netto delle componenti escluse	-	1.006.320,74	1.038.246,82	1.040.029,96	1.046.056,88	1.046.056,88
Altre spese: quota parte spese ASP	7.644,55	65.624,72	74.648,18	87.015,05	87.015,05	87.015,05
Totale spese di personale (A)	3.165.709,93	2.630.399,22	2.923.164,95	2.896.681,39	2.910.278,31	2.910.278,31
(-) Componenti escluse (B)	177.877,00	314.318,73	559.049,94	506.597,81	514.507,81	514.507,81
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B solo Comune di Portomaggiore	2.987.832,93	2.316.080,49	2.364.115,01	2.390.083,58	2.395.770,50	2.395.770,50
Rispetto limite = Spesa personale c. 557 - limite		-671.752,44	-623.717,92	-597.749,35	-592.062,43	-592.062,43

- permane il rispetto del vincolo del limite in materia di assunzioni flessibili di cui al comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., così' come modificati dall'art. 16 comma 1 quater della Legge n. 16 del 7.8.2016 di conversione del D.L. n. 113 del 24.6.2016, i seguito riassunta:

Spesa 2009	LIMITE (100%)*	Spesa prevista 2025/2027
€ 109.755,95	€ 109.755,95 Di cui Limite ceduto all'Unione per € 34.700,00 Ulteriore quota limite di € 3.800,00 da trasferire dal 2024 all'Unione dei Comuni Valli e Delizie Per un totale di quota ceduta dall'anno 2024 pari a € 38.500 Nuovo Limite Comune Portomaggiore € 71.255,95	€ 0

* Solo se in regola con i limiti di spesa del personale. In caso contrario il limite scende al 50%

Si rileva inoltre, come da attestazione del Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore, prot. Unione 1126 del 13-01-2025 in relazione agli ulteriori vincoli che incidono sulla politica del personale:

- che in data 19.09.2017 con deliberazione n. 34 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D. Lgs. 267/2000;
- che in data 06.02.2020 con nota Prot. n. 645 è stata trasmessa la delibera n. 10 del 05.02.2020 della Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la quale si dichiara, ad esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 243 quater c. 6 del TUEL, la realizzazione del piano di riequilibrio finanziario oggetto del piano pluriennale e la conclusione della relativa procedura;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come si evince dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al Rendiconto della gestione 2023;
- che l'Ente ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di realizzare il rispetto del vincolo di cui all'art. 41 c. 2 del DL 66/2014 convertito con L. 89/2014, come attestato nel prospetto sottoscritto dal Legale Rappresentante e dal responsabile finanziario allegato al Rendiconto della gestione 2023 e come risulta dalle pubblicazioni relative alla tempestività dei pagamenti dell'esercizio 2024 su Amministrazione trasparente nonché dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti;
- che per l'anno 2024 ha rispettato il pareggio di bilancio previsto e disciplinato dall'art. 1, c. 819 e seguenti della L. n. 208/2015, come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato all'ultima variazione di bilancio approvata nell'esercizio 2024 previsto dall'allegato I.0001126.13-01-2025.h.10:52.Unione dei Comuni Valli e Delizie 10 del D. Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01.08.2019;
- che ha alimentato l'utilizzo della Piattaforma di certificazione dei Crediti prevista dal D.L. n.35/2013 e ss.mm.ii. ed adempiuto agli obblighi di cui all'art.27 del D.L. n. 66/2014 sino al 01.07.2018, data di entrata in vigore del sistema SIOPE+ per l'invio degli Ordinativi Informatici che, ai sensi dell'art.2 c. 7 del Decreto MEF 14.06.2017, assolve all'obbligo previsto dall'articolo 7-bis, c. 5 del D.L. n.35/2013 e ss.mm.ii.;
- ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22.04.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL, il Rendiconto 2023;
- ha approvato con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 09.09.2024 il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2023;
- ha approvato con delibera del Consiglio comunale di Portomaggiore n. 31 del 09.09.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- ha approvato con delibera del Consiglio comunale di Portomaggiore n. 49 del 20.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL, la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- ha approvato con delibera del Consiglio comunale di Portomaggiore n. 50 del 20.12.2024 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL, il Bilancio di Previsione e relativi allegati atti di programmazione 2025-2027;
- ha approvato con delibera di Giunta del Comune di Portomaggiore n. 152 del 23.12.2024 dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL, il Piano esecutivo di gestione 2025-2027 – Parte finanziaria;
- con la stessa Delibera G.C. n. 152 del 23.12.2024 si è dato atto che con successiva deliberazione, a completamento del Piano esecutivo di gestione 2025/2027, verranno approvati e assegnati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, unitamente alle correlate risorse umane e strumentali, per l'attuazione di quanto stabilito nei documenti di programmazione dell'Ente, mediante l'approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- con Delibera G.C. n. 15 del 13/02/2024 è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Portomaggiore 2024-2026;
- ha provveduto alla trasmissione alla BDAP del Bilancio di previsione 2025-2027 in data 07.01.2025, giuste ricevute conservate agli atti, del Rendiconto 2023 in data 24.04.2024, giuste ricevute conservate agli atti, e del Bilancio Consolidato 2023 in data 12.09.2024 giuste ricevute conservate agli atti.

Con l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, di cui il presente piano dei fabbisogni costituisce parte integrante e sostanziale, si adottano anche i seguenti piani che costituiscono presupposto per poter procedere ad assunzioni di personale:

- Piano triennale delle azioni positive 2025/2027 (vincolo di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 in base al quale opera il divieto di assunzione anche nel caso di mancata approvazione facendo rimando all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165");
- Piano Performance 2025/2027.(vincolo previsto dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. "in caso di mancata adozione del Piano della Performance.....omissis.....l'Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale.....").

Risultano quindi rispettati tutti i presupposti per dare attuazione al piano triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Portomaggiore 2024/2026.

Con il presente PIANO il Comune di Portomaggiore autorizza la cessione all'Unione di spazi assunzionali per il soddisfacimento delle esigenze che la Giunta dell'Unione formalizzerà nell'ambito del proprio PIAO nel limite delle proprie possibilità. Le cessioni attualmente sono quantificate € 27.824,37 come di seguito evidenziato:

Ente	%	importo teorico da cedere nel 2025 in base alla popolazione	debito (-)/credito (+) del 2024 da recuperare	Importo teorico da cedere al netto del recupero degli anni precedenti	Importo ceduto in base alle effettive possibilità dell'ente	debito (-)/credito (+) generato
Comune di Argenta	54,64%	- 55.267,85	6.475,75	- 48.792,10	- 48.792,10	-
Comune di Ostellato	14,39%	- 14.551,69	- 9.988,50	- 24.540,19	- 24.540,19	-
Comune di Portomaggiore	30,98%	- 31.337,12	3.512,75	- 27.824,37	- 27.824,37	-
TOTALE	100,00%	- 101.156,66	-	- 101.156,66	- 101.156,66	-

PARERE REVISORE DEI CONTI

In relazione al presente documento sono stati acquisiti:

- il parere favorevole preventivo da parte del Revisore dei Conti del Comune di Portomaggiore espresso con verbale n. 2 del 27/01/2025, assunto al Protocollo Generale del Comune di Portomaggiore al 1509 del 27/01/2025 in relazione al piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027 ed all'asseverazione degli equilibri di bilancio come contemplato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019.

INFORMATIVA AI SINDACATI

Dei contenuti del presente documento sono stati informati preventivamente i Sindacati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 del CCNL Funzioni locali del 16/11/2022 e dell'art. 4 del CCNL Funzioni locali - dirigenti e segretari del del 16/07/2024, come da nota prot. Unione prot 2792 del 24/01/2025

PUBBLICAZIONE

Il presente piano triennale dei fabbisogni personale sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il presente piano triennale dei fabbisogni sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017 e secondo le istruzioni previste nella circolare della RGS n. 18/2018.



**Unione dei Comuni
Valli e Delizie**

**Comuni di
Argenta – Ostellato – Portomaggiore**
Provincia di Ferrara

**ACCORDO TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE NONCHE'
L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DEL
PERSONALE
anno 2025**

Modifica ed integrazione accordo sottoscritto in data 01/10/2013 S.P. reg. n. 7, già integrato/modificato in data 31/03/2014 con S.P. reg. n. 11, in data 30/12/2014 con S.P. reg. n. 23, in data 09/06/2015 con S.P. reg. n. 28, in data 27/04/2016 con S.P. reg. n. 41, in data 17/01/2017 con S.P. 52, in data 05/07/2018 con S.P. n. 58, con S.P. n. 63, con S.P. n. 68 prot. Unione n. 34170 del 18/12/2019, con S.P. n. 75 prot. Unione n. 11419 del 19/04/2021, con S.P. n. 79 prot. Unione n. 39647 del 31/12/2021, con S.P. n. 98 prot. Unione n. 32037 del 06/10/2023 e con S.P. 100 del 11.03.2024 Prot. Unione n.8543 del 11.03.2024

S.P. N. _____ DEL _____

TRA

- **Comune di Argenta**, con sede in Piazza Giuseppe Garibaldi, 1 - 44011 Argenta (FE) P.IVA 00108090382 - C.F. 00315410381, rappresentato da Andrea Baldini, in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera G.C. n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Comune di Ostellato**, con sede in Piazza Repubblica, 1 - 44020 Ostellato (FE) P.IVA e C.F. 00142430388, rappresentato da Elena Rossi, in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera G.C. n. _____ del _____, esecutiva per legge;
- **Comune di Portomaggiore**, con sede in Piazza Umberto I, 5 - 44015 Portomaggiore (FE) P.IVA e C.F. 00292080389, rappresentato da Dario Bernardi, in qualità di Sindaco in esecuzione Delibera G.C. n. _____ del _____;
- **Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta - Ostellato - Portomaggiore** con sede in Piazza Umberto I, 5 - 44015 Portomaggiore (FE) C.F. 93084390389, rappresentato da Dario Bernardi, in qualità di Presidente dell'Unione, in esecuzione della delibera G.U. n. _____ del _____, esecutiva per legge;

PREMESSO:

che con deliberazioni n. 5 del 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;

che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l'Atto costitutivo della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all'Atto costitutivo stesso, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012;

che con deliberazioni n. 75 del 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 del 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 del 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 del 30/09/2013 del Consiglio dell'Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il conferimento all'Unione a decorrere dal 01/10/2013 delle seguenti funzioni:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente;

- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Gestione delle risorse umane;
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology -ICT), dei Comuni e dell'Unione;

che con le medesime deliberazioni si è provveduto altresì ad approvare:

- la "Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la concessione all'Unione dei beni immobili, dei beni strumentali e dei beni di consumo";
- la "Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la gestione dei servizi di supporto dell'Unione";

che la sottoscrizione delle suddette convenzioni è avvenuta in data 01/10/2013 e che, da quella data, l'Unione è divenuta pienamente operativa in relazione alle funzioni alla stessa conferite dai 3 Comuni;

che con deliberazioni C.C. n. 53 del 28/06/2014 del Comune di Argenta, C.C. n. 37 del 28/06/2014 del Comune di Ostellato, C.C. n. 32 del 28/06/2014 del Comune di Portomaggiore e C.U. n. 30 del 26/06/2014 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie è stata approvata la "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE E L'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE PER LA CREAZIONE DELLA "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI" - art. 33, comma 3-bis, d.lgs. 163 del 12 aprile 2006 come modificato dal decreto legge n. 66 del 24/04/2014";

che, successivamente, con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 37 del 21/10/2014 sono state apportate modifiche statutarie inserendo all'art. 5 tra le funzioni che i Comuni intendono conferire all'Unione, la seguente: "*Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo*", tra cui sono comprese le diverse tipologie di controlli interni ed, in particolare, il controllo di gestione;

che, successivamente, il Consiglio dell'Unione in data 29/12/2014, con deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, ha approvato, previa deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, apposite convenzioni per il conferimento a decorrere dal 01/01/2015 delle seguenti funzioni:

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale (Deliberazione C.U. n. 43 del 29/12/2014; convenzione sottoscritta con S.P. 18 del 29/12/2014);
- Servizi sociali – area minori (Deliberazione C.U. n. 45 del 29/12/2014; convenzione sottoscritta con S.P. 20 del 29/12/2014);
- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (Deliberazione C.U. n. 44 del 29/12/2014; convenzione sottoscritta con S.P. 19 del 29/12/2014);
- Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (Deliberazione C.U. n.46 del 29/12/2014; convenzione sottoscritta con S.P. 21 del 29/12/2014);

che, inoltre, il Consiglio dell'Unione con deliberazione C.U. n. 47 del 29/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, previa deliberazione dei Consigli Comunali di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, ha approvato la modifica della Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie per la gestione dei servizi di supporto dell'Unione al fine di contemplare la gestione in forma unificata delle attività inerenti il "Ciclo della performance" e la "Trasparenza" e che detta modifica è stata sottoscritta in data 29/12/2014 con S.P. n. 22;

che con deliberazione NR 1 del 19/04/2016 il Consiglio dell'Unione ha disposto in accordo con i Comuni aderenti all'Unione, i quali avrebbero provveduto ad adottare analoga deliberazione, la revoca del conferimento all'Unione della funzione "servizi sociali area minori" di cui alla Convenzione S.P. n. 20 del 29/12/2014 e approvare l'accordo di revoca di cui all'ivi allegato documento facente parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

che con S.P. 43/2016 è stato sottoscritto detto accordo recante la revoca del conferimento all'Unione della funzione "servizi sociali area minori";

che con deliberazioni di Consiglio n. 8 del 30/03/2023 del Comune di Argenta, n. 14 del 28/03/2023 del Comune di Ostellato e n. 15 del 27/03/2023 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, i suddetti Comuni hanno disposto il conferimento all'Unione dei Comuni Valli e Delizie della funzione "Controllo di Gestione" approvando apposito schema di convenzione;

che l'Unione Valli e Delizie ha approvato nel contempo il medesimo schema di convenzione con deliberazione di Consiglio n. 7 del 03/04/2023;

che la convenzione per il conferimento della funzione "CONTROLLO DI GESTIONE" all'Unione dei Comuni Valli e Delizie da parte dei Comuni aderenti alla stessa è stata sottoscritta in data 13/04/2023 come da S.P. 92 del 13/04/2023, assunta al protocollo generale dell'ente n. 0012136 del 13/04/2024;

che ad oggi risultano, pertanto, conferite all'Unione le funzioni seguenti:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente;
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Gestione delle risorse umane;
- Tributi locali;
- Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT), dei Comuni e dell'Unione;
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
- Servizi di supporto;
- Centrale Unica di Committenza;
- Controllo di Gestione

FATTO PRESENTE che:

- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 5 del 30/09/2013, della Giunta del Comune di Argenta n. 189 del 30/09/2013, della Giunta del Comune di Ostellato n. 146 del 26/09/2013 e della Giunta del Comune di Portomaggiore n. 98 del 26/09/2013, si è provveduto ad approvare l'accordo tra l'Unione dei Comuni Valli e Delizie e i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, sottoscritto in data 01/10/2013 REG. n. 7, con il quale veniva individuato il personale comunale comandato in Unione con decorrenza dall'01/10/2013 fino al 31/12/2013 e comunque fino al trasferimento definitivo del personale;
- con il predetto accordo, oggetto di concertazione con le parti sindacali come risulta da apposito verbale sottoscritto in data 17/07/2013, venivano definiti gli indirizzi a cui dovevano attenersi i singoli enti nella gestione del proprio personale comandato, nella definizione dei contratti decentrati integrativi di ciascun ente e nelle modalità di applicazione di alcuni istituti contrattuali;
- dopo alcuni mesi di avvio della gestione delle funzioni in Unione si è reso necessario effettuare una parziale revisione del personale comandato dai Comuni in Unione in attesa di giungere al trasferimento definitivo del personale e, pertanto, con S.P. REG. n. 11, in data 31/03/2014 si è provveduto a modificare ed integrare il menzionato accordo tra Unione dei Comuni Valli e Delizie e i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore;

RILEVATO che a decorrere dall'01/01/2015, inoltre, si è proceduto con il trasferimento all'Unione del personale dei tre Comuni (complessivamente 82 unità) al fine di dotare il nuovo ente di una propria struttura organizzativa con una propria individualità, benché operante su delega dei Comuni.

DATO ATTO che:

- il processo di trasferimento del personale dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione trova il riferimento normativo nel D.Lgs. 165/2001 "*Norme sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*", art. 31;
- sono state applicate le garanzie previste dall'art. 2112 del codice civile;
- con nota prot. n. 15893/2014 del 07/11/2014 si è proceduto ad inviare apposita informativa alle rappresentanze sindacali unitarie ed ai sindacati di categoria ai sensi dell'art. 47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990;
- è stato siglato con le parti sindacali in data 19/12/2014 un accordo per il trasferimento del personale in Unione dal 01/01/2015;
- con deliberazione Giunta dell'Unione n. 60 del 29/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati formalmente recepiti i documenti di cui sopra disciplinanti le modalità di trasferimento del personale dai Comuni all'Unione;

RILEVATO che, nell'ottica del rispetto del principio solidaristico tra Comuni ed Unione alla base della costituzione dell'Unione stessa, l'Unione, per le funzioni ad essa conferita o di supporto, si avvale dell'attività prestata attraverso comando, anche parziale, del personale dei Comuni e viceversa (da intendersi utilizzo condiviso);

DATO ATTO che:

- con la medesima deliberazione della Giunta dell'Unione n. 60 del 29/12/2014 è stata approvata la modifica/integrazione all'accordo per il comando del personale coinvolto in Unione sottoscritto in data 01/10/2013, REG. n. 7, già integrato in data 31/03/2014, REG. n. 11, con il quale sono individuati i dipendenti comandati dai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore all'Unione, e viceversa, a far data dal 01/01/2015;
- detta modifica è stata sottoscritta da parte degli enti coinvolti con S.P. n. 23 del 30/12/2014;
- con deliberazioni della Giunta dell'Unione n. 10 del 02/02/2015, n. 17 del 24/02/2015 e n. 33 del 08/06/2015 sono state approvate modifiche ed integrazioni ai Comandi di personale all'Unione dai Comuni e viceversa disposti con la richiamata deliberazione n. 60 del 29/12/2014;
- a seguito di dette modifiche è stata sottoscritta da parte degli enti coinvolti la S.P. n. 28 del 09/06/2015;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 9 del 31/03/2016, sono state approvate modifiche ed integrazioni ai Comandi di personale all'Unione dai Comuni e viceversa disposti alla luce delle ulteriori esigenze manifestate dagli enti nel corso del 2016;
- a seguito di dette modifiche è stata sottoscritta apposita S.P. n. 41 del 27/04/2016 (prot. n. 8289 del 27/04/2016) da parte degli enti coinvolti;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 22 del 20/05/2016, è stato approvato l'accordo di comando del personale dell'Unione presso l'ASP "Eppi - Manica - Salvatori" al fine della gestione dei Servizi Sociali area minori (S.P. n. 44 del 25/05/2016 - prot. n. 0010353 del 25/05/2016);
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 82 del 29/12/2016 è stata approvata una revisione complessiva dell'accordo di comando in seguito ai mutamenti organizzativi e alle decisioni assunte in materia di personale;
- a seguito di dette modifiche, decorrenti dal 01/01/2017, è stata sottoscritta da parte degli enti coinvolti la convenzione S.P. n. 52 del 17/01/2017;
- con delibera di G.U. n. 77 del 12/12/2017 si è preso atto dell'incremento del 10% della percentuale di comando in Unione dell'Ing. Cesari Luisa per il conferimento dell'incarico di Direzione del Settore SUAP dell'Unione per il periodo 12/06/2017 - 31/12/2017;
- con delibera di G.U. n. 86 del 27/12/2017, e corrispondente delibera del Comune di Portomaggiore G.C. 88 del 28/12/2017, si autorizzava il comando del Dirigente a tempo determinato art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell'Unione, Dr.ssa Bertarelli Elena, al Comune di Portomaggiore per la direzione del Settore Servizi alla Persona, nella misura del 40% dal 01/01/2018;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 35 del 14/06/2018, ed analoghe delibere dei Comuni, è stata approvata una revisione complessiva dell'accordo di comando in seguito ai mutamenti organizzativi e alle decisioni assunte in materia di personale;
- a seguito di dette modifiche decorrenti dal 01/07/2018 è stata sottoscritta da parte degli

- enti coinvolti la convenzione S.P. n. 58 in data 05/07/2018;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 85 del 20/12/2018, ed analoghe delibere dei Comuni, è stata approvata una revisione complessiva dell'accordo di comando in seguito ai mutamenti organizzativi e alle decisioni assunte in materia di personale;
 - a seguito di dette modifiche, decorrenti dal 01/01/2019, in data 08/01/2019 è stata sottoscritta da parte degli enti coinvolti la S.P. n. 63 – prot. 453 dell'08/01/2019;
 - con deliberazione della Giunta dell'Unione G.U. n. 83 dell'11/12/2019, ed analoghe delibere dei Comuni, è stata approvata una revisione complessiva dell'accordo di comando in seguito ai mutamenti organizzativi e alle decisioni assunte in materia di personale;
 - a seguito di dette modifiche, decorrenti dal 01/01/2020, è stata sottoscritta da parte degli enti coinvolti la S.P. n. 68, prot. Unione n. 34170 del 18/12/2019;
 - con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 16 del 07/04/2021, ed analoghe delibere dei Comuni, è stata approvata una revisione complessiva dell'accordo di comando in seguito ai mutamenti organizzativi e alle decisioni assunte in materia di personale;
 - a seguito di dette modifiche, decorrenti dal 19/04/2021, è stata sottoscritta da parte degli enti coinvolti la S.P. n. 75, prot. Unione n. 11419 del 19/04/2021;
 - con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 77 del 28/12/2021 ed analoghe deliberazioni dei Comuni facenti parte l'Unione, è stato approvato il nuovo accordo di comando tra l'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore valevole dal 01/01/2022, poi sottoscritto con S.P. n. 79 prot. Unione n. 39647 del 31/12/2021;
 - con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 24 dell'08/05/2023 ed analoghe deliberazioni dei Comuni facenti parte l'Unione, è stato approvato il nuovo accordo di comando tra l'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore valevole dal 01/04/2023, poi sottoscritto con S.P. n. 98 prot. Unione n. 32037 del 06/10/2023;
 - con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 5 del 13/02/2024 ed analoghe deliberazioni dei Comuni facenti parte l'Unione, è stato approvato il nuovo accordo di comando tra l'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore valevole per il 2024, poi sottoscritto con S.P. n. 100 del 11.03.2024 Prot. Unione n.8543 del 11.03.2024;
 - tale accordo ha subito nel corso del 2024 aggiustamenti disposti con le menzionate deliberazioni.

RITENUTO di procedere all'aggiornamento dell'accordo per l'utilizzo condiviso del personale tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore nonché l'Unione dei Comuni Valli e Delizie di cui alla S.P. n. 100 del 11.03.2024 Prot. Unione n.8543 del 11.03.2024 tenuto conto degli aggiustamenti intercorsi e recependo eventuali sostituzioni di personale cessato;

RICHIAMATO testualmente l'art. 22 dello Statuto dell'Unione:

1. *L'Unione ha una sua dotazione organica.*
2. *Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite, è di norma trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione. Nella prima fase di avvio dell'Unione, il personale è comandato dai Comuni all'Unione.*
3. *L'Unione può assumere personale proprio e per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.*
4. *L'Unione può avvalersi, per gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000.*
5. *Per incarichi di direzione delle strutture (dirigenti e posizioni organizzative), l'Unione dovrà avvalersi prioritariamente delle risorse umane interne, comandate, distaccate o trasferite dai Comuni, dotate dei necessari requisiti professionali e di inquadramento giuridico.*
6. *Gli incarichi di direzione o di posizione organizzativa conferiti a tempo determinato, potranno essere rinnovati o revocati nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.*
7. *Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.*
8. *Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regione-Enti Locali.*

9. In caso di scioglimento dell'Unione, recesso di uno o più Comuni o cessazione di funzioni conferite ed in caso di revoca del conferimento di una o più funzioni da parte di uno o più Comuni, è garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo le norme che seguono.

10. Nel caso di scioglimento dell'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione stessa, rientra negli organici dei Comuni di provenienza, nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.

11. Il personale assunto direttamente dall'Unione potrà essere assorbito negli organici dei Comuni aderenti, in conformità con gli accordi che tra essi interverranno e nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento dell'Unione.

12. Nell'ipotesi di revoca del conferimento di talune funzioni all'Unione, da parte di uno o più Comuni aderenti, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale trasferito ed impiegato nello svolgimento di dette funzioni, dovrà essere prioritariamente destinato alle stesse o ad altre funzioni e servizi all'interno dell'Unione stessa. In subordine, il personale trasferito o parte di esso potrà transitare negli organici dei Comuni di provenienza, in base agli accordi che saranno raggiunti tra i Comuni aderenti sentito il personale interessato all'eventuale trasferimento e nel rispetto della normativa vigente in quel momento.

13. Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, infine, il personale comandato o distaccato rientrerà nella disponibilità del Comune di provenienza, mentre il personale dipendente dell'Unione, sarà assegnato al Comune recedente in base all'accordo che sarà raggiunto tra i Comuni e l'Unione, indicativamente in proporzione all'ultima quota di riparto pagato in riferimento ad ogni singola funzione o servizio. Sarà data priorità nel trasferimento al Comune che recede dall'Unione, al personale proveniente dagli organici del Comune stesso."

VISTO altresì REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI da applicarsi nei seguenti enti: Unione dei Comuni Valli e Delizie, Comune di Argenta, Comune di Ostellato e Comune di Portomaggiore", approvato con deliberazione di G.U. n. 17 del 11/03/2020 ed analoghe deliberazioni da parte dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore;

DATO ATTO che l'attuale articolazione della macro struttura dell'Ente ricomprende i seguenti Settori:

- **SETTORE FINANZE**
- **SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI**
- **SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**
- **SETTORE SIA (compresa sicurezza luoghi di lavoro)**
- **SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**
- **CORPO DI POLIZIA LOCALE**
- **SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO**

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

Gli enti convengono di modificare l'accordo per il comando (utilizzo condiviso) del personale coinvolto in Unione sottoscritto in data 01/10/2013 reg. n. 7 già integrato/modificato in data 31/03/2014 reg. n. 11, in data 30/12/2014 reg. n. 23, in data 09/06/2015 reg. n. 28, in data 27/04/2016 S.P. n. 41, in data 17/01/2017 con S.P. 52, in data 05/07/2018 con S.P. n. 58, in data 08/01/2019 con S.P. n. 63, in data 18/12/2019 con S.P. n. 68, in data 19/04/2021 con S.P. 75, in data 31/12/2021 con S.P. n. 79 prot. Unione n. 39647 del 31/12/2021, in data 06/10/2023 con S.P. n. 98 prot. Unione n. 32037 del 06/10/2023 e con S.P. n. 100 del 11.03.2024 Prot. Unione n.8543 del 11.03.2024, **sostituendo integralmente l'elenco e le percentuali del personale dipendente dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore impiegato in Unione**, con la tabella di seguito riportata:

DIPENDENTI	AREA INQUADRAMENTO CCNL 16/11/2022	ENTE DI APPARTENENZA	SETTORE IN UNIONE	SERVIZIO IN UNIONE	% APPORTO IN UNIONE dal 01/01/2025	annotazioni
-------------------	---	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---	--------------------

ANDREOTTI VALENTINA	Area Istruttori	COMUNE DI ARGENTA	SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI	SERVIZIO AA.GG.	40,00%	
BENETTI ALESSANDRA	Area Istruttori	COMUNE DI ARGENTA	SETTORE FINANZE	SERVIZIO FINANZIARIO	30,00%	
BONZI ELISABETTA	Area Istruttori	COMUNE DI ARGENTA	SETTORE FINANZE	CONTROLLO DI GESTIONE	20,00%	
CATTABRIGA MONIA	Area Funzionari ed EQ	COMUNE DI ARGENTA	SETTORE FINANZE	SERVIZIO FINANZIARIO	100,00%	
COSENTINO FRANCA	Area Operatori esperti	COMUNE DI ARGENTA	SETTORE FINANZE	SERVIZIO FINANZIARIO	30,00%	
GAMBERINI LIDIA	Area Istruttori	COMUNE DI ARGENTA	SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI	SERVIZIO AA.GG.	30,00%	
PERRONE PATRIZIA	Area Funzionari ed EQ	COMUNE DI ARGENTA	SETTORE FINANZE	CONTROLLO DI GESTIONE	30,00%	
STABELLINI LARA	Area Istruttori	COMUNE DI ARGENTA	SETTORE FINANZE	SERVIZIO FINANZIARIO	20,00%	
TRAVASONI PATRIZIA	Dirigente	COMUNE DI ARGENTA	SETTORE FINANZE	SERVIZIO FINANZIARIO + SERVIZIO TRIBUTI+ SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE	50,00% (di cui 30% S. Finanziario, 10% S. Tributi, 10 S. Controllo di Gestione)	
BARATTONI MAURIZIO	Area Operatori esperti	COMUNE DI OSELLATO	SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI	SERVIZIO AA.GG.	20,00%	
MOROSI ANTONIO	Area Operatori esperti	COMUNE DI OSELLATO	SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI	SERVIZIO AA.GG.	30,00%	
PASQUALINI PATRIZIA (SENZA P.O.)	Area Funzionari ed EQ	COMUNE DI OSELLATO	SETTORE SIA	SERVIZIO INFORMATICO	20,00%	
ROSSI MARINELLA	Area Istruttori	COMUNE DI OSELLATO	SETTORE SIA	SICUREZZA	10,00%	
CRIVELLARI RITA*	Segretario	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	25,00%	
CUMINO LAURA (Suo sostituto)	Area Istruttori	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI	SERVIZIO AA.GG.	15,00%	
DALLAFINA MASSIMO	Area Funzionari ed EQ	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	SETTORE SIA	SICUREZZA	20,00%	
LAGHEZZA ALESSANDRA	Area Funzionari ed EQ	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	SEGRETERIA GENERALE	CUC GIURIDICA	35,00%	
NASCOSI LEONARDO	Dirigente	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	SETTORE SIA	SERVIZIO INFORMATICO	15,00%	
PIRANI FRANCESCA	Dirigente	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	SETTORE CUC	CUC GIURIDICA	15,00%	

POLI MARCO	Area Istruttori	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	50,00%	
PUNZETTI SERGIO	Area Istruttori	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI	SERVIZIO AA.GG.	29,00%	
PURICELLA MARCELLA	Area Funzionari ed EQ	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI	SERVIZIO AA.GG.	10,00%	

() impiego del Segretario del Comune di Portomaggiore in Unione come previsto da Statuto, percentuale indicata ai soli fini della compartecipazione dei costi.*

Inoltre le parti concordano di confermare il predetto accordo per il comando del personale coinvolto in Unione per quanto riguarda **l'elenco e le percentuali del personale comandato dall'Unione ai Comuni**, secondo la tabella di seguito riportata:

Dipendenti	Area inquadramento CCNL 16/11/2022	Settore di provenienza	Ente di assegnazione	Settore di assegnaz.	% apporto ai Comuni
Bertarelli Elena	Dirigente	Risorse Umane ed AA.GG.	Comune di Portomaggiore	Servizi alla persona	40%
Bonora Elena	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Programmazione territoriale	Comune di Portomaggiore	Settore tecnico	10%
Peretto Barbara (part time)	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Programmazione territoriale	Comune di Argenta	Settore OO.PP. e Patrimonio	60% (da applicare alla % di pt)

Nel caso di sostituzioni di personale cessato presso l'ente di appartenenza con altro personale oppure piccole variazioni necessarie per fronteggiare esigenze organizzative temporanee, si procederà con atto del dirigente del settore risorse umane a recepire la modifica senza dover procedere alla riapprovazione del presente accordo.

Si ribadisce che, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, le parti dispongono che per il personale comandato in Unione, i Comuni di provenienza possono esercitare la facoltà di "richiamare" in servizio presso l'ente i dipendenti per lo svolgimento delle attività connesse all'ufficio elettorale e limitatamente al periodo elettorale, senza che ciò comporti la necessità di riequilibrare i rapporti finanziari tra gli enti.

Quanto contemplato nel presente accordo, trattandosi di fatto di atto meramente ricognitorio, decorre dal 01/01/2025 e si intende applicato per gli anni futuri salvo diversa disposizione.

Il presente accordo redatto in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termine dell'art. 16, allegato B, tabella DPR 642/1972 e sarà registrato solo in caso d'uso a termini dell'articolo 1, lettera b, parte II, tariffa allegata al DPR 131/1986.

Portomaggiore, _____

Per il Comune di Argenta
Andrea Baldini

Per il Comune di Ostellato
Elena Rossi

Per il Comune di Portomaggiore
Dario Bernardi

Per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie
Elena Rossi

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 2 del 27/01/2025

OGGETTO: Parere sull' approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2025/2027 del Comune di Portomaggiore

Il Revisore dei conti del Comune di Portomaggiore, provincia di Ferrara, nominato con Delibera Consiliare n. 33 del 09/09/2024, nella persona della Dott.ssa Claudia Ricci

Premesso che a decorrere dal 01/10/2013 sono state conferite all'Unione dei Comuni Valli e Delizie le funzioni relative alla gestione delle risorse umane da parte dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, come da convenzione sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 6, approvata con deliberazione di C.U. n. 13 del 30/09/2013, e che pertanto il Settore Risorse Umane ed AA.GG. è competente nell'assunzione degli atti relativi alla gestione del personale dei Comuni conferenti la funzione;

Visti:

- la Parte II del Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- *l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- *l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;*
- *le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.*

Preso atto che:

- *il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- *l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;*
- *le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;*

Richiamati:

- *l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"*;

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Visti altresì:

- **l'art. 33** *"Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale al comma 2 testualmente recita:*
"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia....ommissis...";

- Il Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno del 17/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2020 nonché la successiva circolare esplicativa (ULM_FP-0000974-A-08/06/2020) con i quali si è giunti al completamento del nuovo impianto normativo in materia di facoltà assunzioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, pubblicato nella G. U. n. 297 del 30/11/2020, contenente "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", in cui all'art. 3, comma 2, si stabilisce che gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del Segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'Ente capofila e che, ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ciascun Comune convenzionato computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il Comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai Comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;

Tenuto conto della normativa in materia di PNRR, specificatamente:

- il D.L. n. 80/2021, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni in L. n. 113/2021, ed in particolare l'art. 1, comma 1, dello stesso decreto, che dispone: «*le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progettoommissis.....*»;
- l'art. 31-bis, comma 1, del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni con la Legge 233/2021, il quale recita: «*Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte*

dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

- la Circolare n. 4 del 18.01.2022 della Ragioneria Generale dello Stato, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del D.L. n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative", la quale chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

Dato atto che per le predette assunzioni a tempo determinato, siano esse finanziate attraverso il PNRR oppure finanziate dal Comune, per specifica previsione normativa, sono escluse dall'art. 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006 e dal limite del lavoro flessibile di cui all'9 comma 28 del D.L.78/2010 nonché dai calcoli di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019;

Visti:

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che, all'art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione" (P.I.A.O.), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Decreto del Presidente della Repubblica recante "Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113" sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Unificata (in data 09/02/2022) ed il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato (parere n. 506 del 02/03/2022), approvato dal Consiglio dei ministri in data 26/05/2022;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, n. 132 concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80;

Dato atto che il piano triennale del fabbisogno di personale è individuato tra gli adempimenti che confluiscono nel PIAO;

Rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Preso atto che con l'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, di cui il piano dei fabbisogni in argomento costituisce parte integrante e sostanziale, si adottano anche i seguenti piani che costituiscono presupposto per poter procedere ad assunzioni di personale:

- Piano triennale delle azioni positive 2025/2027 (vincolo di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 in base al quale opera il divieto di assunzione anche nel caso di mancata approvazione facendo rimando all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165");
- Piano Performance 2025/2027 (vincolo previsto dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. "in caso di mancata adozione del Piano della Performance.....omissis.....l'Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale.....").

Vista la documentazione trasmessa con prot. Unione n. 2790 del 24/01/2025 relativa all'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025/2027 del Comune di Portomaggiore che costituirà allegato al PIAO;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile, pari a euro 0 per il triennio 2025/2027 rispetto al limite di legge, pari ad € 109.755,95, rideterminato dall'anno 2024 a seguito delle quote cedute all'Unione dei Comuni Valli e Delizie pari a €38.500 in complessivi € 71.255,95;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

Rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- **è rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*";

Rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato come riepilogato nella tabella riportata nella proposta deliberativa e risulta essere il seguente:

- Media triennio 2011-2012-2013	€ 2.987.832,93
- Previsione 2025	€ 2.390.083,58
- Previsione 2026	€ 2.395.770,50
- Previsione 2027	€ 2.395.770,50

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 71.255,95 per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti

Vista la Legge n. 16 del 7.8.2016 di conversione del D.L. n. 113 del 24.6.2016, la quale all'art. 16 comma 1-quater stabilisce "All'art. 9, comma 28, del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "*Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*";

Considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune si colloca nella fascia demografica lett.F) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M.;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021/2023) al netto del FCDE rispetto ai dati del Rendiconto 2023, con i dati ASP EMS e CLARA spa da consuntivo 2023 è pari a 19,75%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, come riportato nella tabella riportata nella proposta deliberativa;

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018, fino ad euro 552.934,10 come riportato nella tabella riportata nel piano triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2025/2027 del Comune di Portomaggiore;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;

Rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- non sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

Dato atto che i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, saranno resi dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera concernente l'approvazione del PIAO comprendente il piano dei fabbisogni di personale 2025/2027, quale allegato;

Visto il rendiconto dell'esercizio 2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 22.04.2024, con il quale è stato rilevato un risultato di amministrazione pari ad Euro 7.628.565,13, così composto:

- quota accantonata di euro 8.456.064,14;
- quota vincolata di euro 335.261,33;
- quota destinata agli investimenti di euro 32.187,37;
- quota disponibile di euro MENO 1.194.947,71;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 09/09/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato 2023

Dato atto che:

- con deliberazione C.C. del Comune di Portomaggiore n. 31 del 09/09/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- con delibera C.C. n. 49 del 20.12.2024 (dichiarata immediatamente eseguibile) è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 20.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL;
- Con deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore G.C. n. 152 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione Risorse Finanziarie;

Richiamata la tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

Visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio 2025/2027 aggiornato alla situazione attuale del bilancio con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

TIPOLOGIA DI INDICATORE (tabella da riportare nell'asseverazione)	VALORE		
	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO - INCIDENZA SPESE RIGIDE SU ENTRATE CORRENTI (Disavanzo + spesa personale + debito)/(entrate correnti)	30,11%	30,65%	30,01%
INDICATORE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	19,42%	19,79%	19,66%
INCIDENZA SALARIO ACCESSORIO ED INCENTIVANTE RISPETTO AL TOTALE SPESA CORRENTE (indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro)	12,19%	11,98%	11,98%
INCIDENZA SPESA PERSONALE FORME CONTRATTO FLESSIBILE (indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile))	0,18%	0,18%	0,18%
INDICATORE EQUILIBRIO DIMENSIONALE IN VALORE ASSOLUTO - SPESA DI PERSONALE PROCAPITE (Popolazione al 1 gennaio anno di riferimento)	140,95	140,91	140,91
VERIFICARE IL RAPPORTO TRA NUMERO DIPENDENTI E POPOLAZIONE	0,28	0,28	0,28

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

r a m m e n t a

- che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009 entrambi confluiti nel PIAO;
- che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

a c c e r t a

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027 consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421 della legge 190/2014;
- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/219 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

r i l e v a e d a s s e v e r a

che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2025/2027 conserva l'equilibrio pluriennale a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2025/2027 di cui alla proposta esaminata;

e s p r i m e

parere favorevole sul Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2025-2027 Comune di Portomaggiore, che costituirà allegato al PIAO.

Il Revisore Unico
Dr.ssa Claudia Ricci
(firmato in digitalmente)